



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

BOZZA

PROTOCOLLO D'INTESA

Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per Matera 2019

TRA

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera

e

- Comune di Matera;
- Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019;

PREMESSO CHE

- con Decreto del 23 dicembre 2014, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha adottato e approvato la raccomandazione della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per la competizione al titolo di "Capitale europea della Cultura 2019", proponendo la Città di Matera come "Capitale europea della Cultura per il 2019".
- nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea del 19 maggio 2015 la Città di Matera è stata designata "Capitale Europea della Cultura per il 2019";
- si intende assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza per tutte le iniziative che saranno avviate, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazioni mafiose;
- si intende ulteriormente rafforzare in maniera capillare l'azione di prevenzione in via pattizia, facendo leva sui vigenti strumenti normativi a presidio di infiltrazioni criminali e a tutela della legalità nella gestione degli appalti nonché velocizzare il provvedimento finalizzato alle verifiche antimafia;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

- ai fini del presente Protocollo, devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:

Stazioni Appaltanti: Comune di Matera; Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019;

Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni procedura di lavori, servizi e forniture per la quale il Comune di Matera la Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019 siano Stazioni Appaltanti;

Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione del Contratto principale;

Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore con un Subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione del Contratto principale;

Filiera delle imprese: ai sensi e dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 nonché agli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

BANDI DI GARA

Le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire nei bandi di gara il riferimento al presente Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale che dovrà essere sottoscritto



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

incondizionatamente per accettazione del contraente e di tutti gli operatori economici della Filiera delle imprese.

ART. 2

CONFERIMENTO DATI

1. Le Stazioni Appaltanti si impegnano a inserire nel bando che l'impresa aggiudicataria assume l'impegno di comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette ed indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere; servizi a supporto della progettazione;
2. Le stazioni appaltanti si impegnano a far inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione del Contratto nonché la previsione della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, per le violazioni previste dal successivo art. 9. Detta clausola dovrà essere inserita in tutti gli altri Subcontratti.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del Contratto o Subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte della Stazione appaltante o dell'Appaltatore nei casi indicati nell'art. 3 del presente Protocollo.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

- a) a tutti i Contratti conclusi dalle stazioni appaltanti e a tutti i Subcontratti dalle medesime autorizzati/approvati per qualunque importo;
 - b) ai Contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'Appaltatore per qualunque importo;
 - c) ai Contratti e Subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai Terzi Subcontraenti ed autorizzati/approvati dalle stazioni appaltanti per qualunque importo;
5. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subappalti e dei Subcontratti.
6. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

Art. 3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia di cui al "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" emanato con D. Lgs. 159/11 e s.m.i.,
2. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito in L. 217/10.

Soggette al predetto regime sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 50.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

3. Le stazioni appaltanti si impegnano affinché tutti i subappalti, sub affidamenti e sub contratti dell'aggiudicazione principale, a prescindere dal limite di valore, siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia;
4. Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura competente ne darà comunicazione alle stazioni appaltanti, le quali applicheranno o faranno applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti connessi o collegati inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi;
5. Le informazioni antimafia sono rilasciate nei modi e nei termini di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
6. Per le attività imprenditoriali descritte nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della legge 190/2012 l'informazione antimafia di cui ai commi precedenti non dovrà essere acquisita dall'Ente Aggiudicatore qualora, e fino a quando, l'Operatore economico è iscritto, presso la Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede;
7. Le stazioni appaltanti qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potranno procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della filiera;
L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura competente alle stazioni appaltanti. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto;
8. Tutti i Contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorchè le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo;
9. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Stazione appaltante mediante attivazione della clausola di cui al precedente paragrafo;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

10. Le stazioni appaltanti riferiranno periodicamente alla Prefettura di Matera sulle attività poste in essere in applicazione del presente Protocollo, inviando un rapporto trimestrale sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

Art. 4 CABINA DI REGIA

La Prefettura di Matera istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura di Matera, partecipano oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, i rappresentanti delle Forze di Polizia nonché quei soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Art. 5 PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

Le stazioni appaltanti si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 9 del presente Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

- a) Clausola n. 1. "Il soggetto aggiudicatario (e l'impresa subappaltante in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura di Matera e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del cc, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

- b) Clausola n. 2. "La stazione appaltante contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione d parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 6

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure di gara le stazioni appaltanti si impegnano:
 - ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 - a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'appaltatore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante".

1.2) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura e Stazioni Appaltanti in data..... dichiara di essere pienamente consapevole di accettare il sistema sanzionatori ivi previsto";

2. Le stazioni appaltanti si impegnano altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara nei contratti stipulati l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo e l'allegazione del Protocollo medesimo al Subcontratto stipulato, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i terzi subcontraenti;
3. Le stazioni appaltanti si impegnano a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di Matera di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze nonché di eventuali atti intimidatori subiti.
4. Le stazioni appaltanti si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

ART. 7

BANCA DATI PER IL FLUSSO INFORMATIVO

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, l'impresa aggiudicataria s'impegna a rendere immediatamente disponibile al Comune di Matera un flusso informativo relativo alla Filiera dell'impresa. Il Comune di Matera e la Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019 faranno confluire i dati del flusso informativo in una Banca Dati Telematica **costituita da due sezioni:**

"Anagrafe degli esecutori";

"Piano di Controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

2. La Banca Dati dovrà essere resa disponibile dal Comune di Matera e dalla Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019 alla Prefettura di Matera al fine di consentire il monitoraggio da parte del Gruppo Interforze:

- Della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti aggiudicatari;
- Dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
- Delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- Del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati, **derivanti dal CCNL, dalla legislazione sociale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- Dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- Dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. Il Comune di Matera dovrà inserire nella Sezione "Anagrafe degli esecutori" i seguenti dati:

- Individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice antimafia;
- Tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- Oggetto delle prestazioni;
- Durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

- Annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - Annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale.
4. In tutti i contratti o subcontratti verrà inserita apposita clausola che preveda per l'impresa aggiudicataria i seguenti impegni:
- Mettere a disposizione del Comune di Matera, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - Mettere a disposizione del Comune di Matera i dati relativi anche al periodo di occupazione della manodopera.
5. La Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019 dovrà fornire tutti i suddetti dati, concernenti i contratti dalla stessa stipulati, al Comune di Matera che provvederà, in collaborazione con il personale della Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019 al relativo inserimento nella banca dati di cui al presente articolo.

Art. 8 ACCESSI ISPETTIVI

Fatti salvi i poteri di accesso e accertamento del Prefetto previsti dall'art. 93 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il flusso informativo verrà messo a disposizione dell'impresa aggiudicataria per le opportune verifiche da parte del Gruppo Interforze anche ai fini di procedere ad accessi ispettivi nei cantieri.

Art. 9 SANZIONI

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'art. 2 entro i termini previsti, è sanzionata:

- In sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

- In sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
- In sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto;
- La violazione, da parte del Soggetto appaltante o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati nell'articoli 4 e 5 del presente Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Art. 10

REGOLARITA' DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. **Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla Legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Comune di Matera ed il cui controllo è assegnato alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze.**

Il "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile notizia e dettagliata indicazione relativa:

- **All'intervento da realizzare, con l'indicazione della ditta, dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento nonché di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, indicando altresì i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivi;**
- **Al Referente di cantiere, cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste, nonché l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

- All'Appaltatore, cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificatamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

2. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:

- Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- Verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
- Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- Calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
- Disporre, fermo restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione delle opere, presso laboratori indicati dal Comune di Matera o dall'appaltatore, i cui oneri finanziari saranno dagli stessi sostenuti in base a successivi accordi contrattuali.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione degli interventi verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- Assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro e che sia in possesso di un documento di identità in corso di validità;
- Assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della citata legge n. 136/2010.

4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

cantieri, il Comune di Matera applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria fino ad un massimo del 5% dell'importo del contratto a cui si riferisce la irregolarità.

Art. 11 ANOMALIE NELL'ESECUZIONE

1. Le stazioni appaltanti si impegnano a segnalare alla Prefettura di Matera eventuali casi di dilazione e ritardo nell'esecuzione della prestazione, che non presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le medesime.
2. La Prefettura di Matera si impegna, a sua volta, ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del Gruppo Interforze ed a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.

Art. 12 DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opera fino alla conclusione degli appalti collegati a per Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Matera,

IL PREFETTO DI MATERA

IL SINDACO DI MATERA

IL PRESIDENTE FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
MATERA-BASILICATA 2019

